

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2023-15 del 12/01/2023
Oggetto	Laboratorio Multisito. Contratto di fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici di laboratorio (CIG 840930385C - CUP J69G20000360007) Autorizzazione al subappalto per le ditte individuali Severgnini Claudio e Severgnini Stefano.
Proposta	n. PDTD-2023-17 del 12/01/2023
Struttura adottante	Laboratorio Multisito
Dirigente adottante	Forti Stefano
Struttura proponente	Laboratorio Multisito
Dirigente proponente	Dott. Forti Stefano
Responsabile del procedimento	Forti Stefano

Questo giorno 12 (dodici) gennaio 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Responsabile, Dott. Forti Stefano, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Laboratorio Multisito. Contratto di fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici di laboratorio (CIG 840930385C - CUP J69G20000360007) Autorizzazione al subappalto per le ditte individuali Severgnini Claudio e Severgnini Stefano.

RICHIAMATO:

- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. n. 109 del 31/10/2019 e revisionato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae approvato con D.D.G. n. 4 del 21/1/2022;
- il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., "Codice dei Contratti Pubblici";
- il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", in vigore dal 1.06.2021, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108;

PREMESSO

- che con determina n. 644 del 9 settembre 2020 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento della fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici di laboratorio, ai sensi del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- che con determina n. 33 del 20/1/2021 Arpae ha aggiudicato la suddetta procedura alla società Waldner S.r.l., con sede a Biassono (MB) alla via Friuli n. 7 - Codice Fiscale 00799220157 e partita IVA n.00694200965, per l'importo complessivo di euro 799.367,46 (IVA esclusa), di cui € 9.322,00 per oneri per la sicurezza (CIG 840930385C - CUP J69G20000360007);
- che, in data 18/3/2021, è stato stipulato il contratto di cui trattasi recante il n. di repertorio n. 1/2021;
- che con determina 825 del 19/11/2021 è stata prevista una variante al contratto suddetto, per un importo complessivo di euro 67.726,00, che ha visto l'implementazione della fornitura aggiuntiva meglio specificata nell'atto di adozione stesso;

- che con determina 614 del 3/8/2022 è stata prevista una ulteriore variante al contratto suddetto, avente ad oggetto forniture e servizi supplementari per un importo complessivo pari ad euro 125.287,24 (IVA esclusa), fornitura aggiuntiva meglio specificata nell'atto di adozione;
- che con l'atto aggiuntivo sottoscritto in data 3/8/2022 dal Rup Stefano Forti e in data 4/8/2022 da Marco Vanzini per Waldner, si è disposto al punto 9) che a seguito dell'ulteriore variante autorizzata con la sopra richiamata determina n. 614 del 3/8/2022 tutte le prove di collaudo finale degli impianti dovevano essere concluse tassativamente con oneri a carico di Waldner entro il 31/12/2022, fatta salva la proroga per cause non imputabili alla Waldner medesima;

CONSIDERATO

- che entro il termine del 31/12/2022 fissato per il completamento dei lavori, la società Waldner non ha portato a termine le attività previste e non ha presentato alcuna richiesta di proroga, ma è interesse di Arpae giungere alla necessaria e celere conclusione dell'appalto di cui trattasi;
- che in sede di partecipazione alla procedura la società Waldner aveva dichiarato di volersi avvalere del subappalto in caso di aggiudicazione della fornitura per la posa di arredi e cappe chimiche, per gli allacciamenti elettrici, idraulici e attività di commissioning;

RICHIAMATI:

- l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge n. 120/2020;
- l'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", e succ.mod. in merito ai motivi di esclusione degli operatori economici dalle procedure d'appalto, riferiti anche ai subappaltatori ;

VISTI:

- la richiesta del 4/1/2023 (prot. n.pg/2023/1749), inoltrata dalla Waldner s.r.l., di autorizzare i subappalti in favore delle seguenti ditte individuali:
 - Claudio Severgnini, con sede in via Salmoiraghi n. 19 sita in Legnano (MI) - C.F. SVRCLD54E01I690F P.IVA 10468990154;
 - Stefano Severgnini, con sede in via Salmoiraghi n. 19 sita in Legnano (MI) C.F. SVRSFN92P10I577C P.IVA 08080600961;

- i contratti di subappalto, sottoscritti tra la Waldner s.r.l. e le ditte individuali Claudio Severgnini (n. 1/2023) del 4/1/2023 e Stefano Severgnini (n.2-2023) del 4/1/2023;

PRESO ATTO

- che entrambi i contratti di subappalto, sottoscritti tra la Waldner s.r.l. e le ditte individuali Claudio Severgnini e Stefano Severgnini, individuano all'art. 3 l'oggetto delle prestazioni subappaltate consistenti nei seguenti servizi:
 - completamento installazione cappe chimiche presso nuova sede Arpae Ravenna, Via Berlinguer;
- che i contratti di subappalto summenzionati decorrono dalla data del rilascio dell'autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione;
- che i corrispettivi stimati, per le prestazioni subappaltate alla ditta individuale Claudio Severgnini sono determinati a corpo, e sono pari:
 - ad euro 3.200,00 (iva esclusa) per il contratto di subappalto recante il n. 1-2023, comprensivi di manodopera, trasferta e spese di vitto e alloggio delle maestranze, di cui € 200,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara, corrispondenti, per quota parte, a quello previsto nel contratto d'appalto;
- che i corrispettivi stimati, per le prestazioni subappaltate alla ditta individuale Stefano Severgnini sono determinati a corpo, e sono pari:
 - ad euro 3.200,00 (iva esclusa) per il contratto di subappalto recante il n. 2-2023, comprensivi di manodopera, trasferta e spese di vitto e alloggio delle maestranze, di cui € 200,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara, corrispondenti, per quota parte, a quello previsto nel contratto d'appalto;
- che entrambi i subappaltatori Severgnini Claudio e Severgnini Stefano hanno espressamente rinunciato al regime del pagamento c.d. diretto delle prestazioni svolte;
- che il contratto collettivo nazionale applicato dal subappaltatore, alle proprie maestranze non è il medesimo applicato dall'appaltatore e le parti dichiarano che le attività subappaltate sono attività accessorie;
- che è stata prodotta e verificata la documentazione allegata alle richieste di autorizzazione al subappalto di cui trattasi;
- che per quanto riguarda le prestazioni da eseguirsi presso la sede di Ravenna dovrà essere aggiornato il PSC relativo al contratto, prima dell'inizio delle attività;

- che la verifica richiesta dalla normativa in vigore sull'applicazione di un ribasso effettuato dall'appaltatore non superiore al 20% dei prezzi applicati non può essere effettuata in quanto ai costi dei servizi subappaltati non corrisponde una specifica voce quantificata in sede di offerta economica, tuttavia si attesta la congruità dei corrispettivi pattuiti;
- che l'importo delle prestazioni subappaltate non supera il limite del 40% del valore del contratto principale, secondo la disciplina pro tempore vigente;

CONSIDERATO:

- che è compito del Direttore dell'esecuzione, dott. Scaroni Ivan, nominato con lettera recante il prot. n. pg/2020/125953 del 2/9/2020, verificare la corretta esecuzione delle prestazioni effettuate in subappalto;
- che i contratti di subappalto recanti il numero 1-2023 e 2-2023 prevedono lo svolgimento di attività da eseguirsi presso la nuova sede Arpae sita in Ravenna, i cui lavori sono in corso di completamento;
- che in ogni caso le attività in subappalto e l'ingresso in cantiere del personale dei subappaltatori sono subordinati alle verifiche normative ai sensi del titolo IV del D.lgs 81/08 e all'aggiornamento del PSC di cantiere;

DATO ATTO:

- che la presente autorizzazione è finalizzata all'interesse di Arpae alla celere conclusione delle attività di cui al contratto 18/3/2021, repertorio 1/2021, e successive modifiche, ma non costituisce implicita accettazione dello slittamento dei tempi contrattualmente concordati;

VERIFICATA:

- la sussistenza nel caso di specie dei requisiti di cui all'art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'autorizzazione al subappalto;
- la regolarità contributiva di entrambi i subappaltatori con l'acquisizione dei rispettivi Documenti Unici di Regolarità Contributiva;
- che entrambe le ditte individuali proposte come subappaltatrici hanno dichiarato di essere in grado di garantire gli stessi standard qualitativi dell'appaltatore e l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod.;
- che sono in corso i previsti controlli su quanto autodichiarato dalle ditte individuali Severgnini Claudio e Severgnini Stefano;

VISTA:

- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 relativa al “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art.3 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la dichiarazione, prevista in entrambi i contratti di subappalto succitati (n. 1-2023 e 2-2023), in cui i subappaltatori si sono impegnati ad osservare tutti gli obblighi imposti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136 /2010;

RITENUTO:

- in relazione al contratto rep. n. 1/2021 - CIG 840930385C - CUP J69G20000360007 sottoscritto, in data 18/3/2021, con la società Waldner Srl, con sede a Biassono (MB) alla via Friuli n. 7 - Codice Fiscale 00799220157 e partita IVA n.00694200965, aggiudicataria, in virtù di determinazione dirigenziale n. 33/2021, dell’affidamento della fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici da laboratorio, di autorizzare:
 - a) il subappalto dei servizi meglio identificati all’art. 3 del contratto di subappalto n. 1-2023, ed inviato in data 4/1/2023, stipulato tra la Waldner s.r.l. e la ditta individuale Claudio Severgnini, con sede in via Salmoiraghi n. 19 sita in Legnano (MI) - C.F. SVRCLD54E01I690F P.IVA 10468990154 per l'importo complessivo di euro 3.200,00 (oltre Iva);
 - b) il subappalto dei servizi meglio identificati all’art. 3 del contratto di subappalto n. 2-2023, ed inviato in data 4/1/2023, stipulato tra la Waldner s.r.l. e la ditta individuale Stefano Severgnini, con sede in via Salmoiraghi n. 19 sita in Legnano (MI) - C.F. Stefano Severgnini, con sede in via Salmoiraghi n. 19 sita in Legnano (MI) C.F. SVRSFN92P10I577C P.IVA 08080600961 per l'importo complessivo di euro 3.200,00 (oltre Iva);
- di dare atto che la presente autorizzazione viene rilasciata in via d'urgenza, e potrà essere revocata qualora dai controlli in corso emergano condizioni ostative all'esecuzione dei contratti;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

- che il presente atto non comporta costi aggiuntivi rispetto a quanto disposto con la determina n. 33 del 20/1/2021 e n. 825/2021 in quanto i costi per il subappalto sono compresi nelle somme da riconoscere all'aggiudicatario;

DATO ATTO:

- che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Stefano Forti, Responsabile del Laboratorio Multisito, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.50/2016;
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento sull'Adozione degli atti di gestione delle risorse dell'agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020, dalla dott.ssa Lisa Recca, Responsabile Staff, Amministrazione Gestione Budget e Approvvigionamenti Laboratorio Multisito;

DETERMINA

- 1) in relazione al contratto rep. n. 1/2021 - CIG 840930385C - CUP J69G20000360007 sottoscritto, in data 18/3/2021, con la società Waldner Srl, con sede a Biassono (MB) alla via Friuli n. 7 - Codice Fiscale 00799220157 e partita IVA n.00694200965, aggiudicataria, in virtù di determinazione dirigenziale n. 33/2021, dell'affidamento della fornitura ed installazione di cappe chimiche e altri arredi tecnici da laboratorio, di autorizzare:
 - A) il subappalto dei servizi meglio identificati all'art. 3 del contratto di subappalto n. 1-2023, ed inviato in data 4/1/2023, stipulato tra la Waldner s.r.l. e la ditta individuale Claudio Severgnini, con sede in via Salmoiraghi n. 19 sita in Legnano (MI) - C.F. SVRCLD54E01I690F P.IVA 10468990154 per l'importo complessivo di euro 3.200,00 (oltre Iva);
 - B) il subappalto dei servizi meglio identificati all'art. 3 del contratto di subappalto n. 2-2023, ed inviato in data 4/1/2023, stipulato tra la Waldner s.r.l. e la ditta individuale Stefano Severgnini, con sede in via Salmoiraghi n. 19 sita in Legnano (MI) - C.F. Stefano Severgnini, con sede in via Salmoiraghi n. 19 sita in Legnano (MI) C.F. SVRSFN92P10I577C P.IVA 08080600961 per l'importo complessivo di euro 3.200,00 (oltre Iva);
- 2) di dare atto che sono in corso i controlli nei confronti dei subappaltatori riguardo la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016 e che la presente autorizzazione, rilasciata in via d'urgenza, potrà essere revocata qualora dai controlli emergano condizioni ostative all'esecuzione del contratto;

- 3) di dare atto che i pagamenti verranno effettuati direttamente dall'appaltatore ai suddetti subappaltatori;
- 4) di dare atto che le attività in subappalto e l'ingresso in cantiere del personale dei subappaltatori sono subordinati alle verifiche normative ai sensi del titolo IV del D.lgs 81/08 e all'aggiornamento del PSC di cantiere;
- 5) di dare atto che l'autorizzazione ai presenti subappalti non costituisce implicita approvazione da parte di Arpaе dello slittamento temporale dei termini per la conclusione delle attività contrattualmente previste in capo all'appaltatore;
- 6) di dare atto che al Direttore dell'Esecuzione spetta il compito di verificare il corretto adempimento delle prestazioni effettuate in subappalto;
- 7) di dare atto che il presente atto non comporta costi aggiuntivi rispetto a quanto disposto con le determine n. 33 del 20/1/2021, n. 825/2021 e 614 del 3/8/2022, in quanto il costo per il subappalto è compreso nel corrispettivo dovuto all'aggiudicatario.

Il Responsabile del Laboratorio Multisito
dott. Stefano Forti